



Regione MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 2023 – 2027

Intervento SRA08- ACA 1 - Gestione prati e pascoli permanenti

Obiettivi

L'intervento "Gestione prati e pascoli permanenti" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento per un periodo di cinque anni.

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi eco-sistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua, inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

Destinatari del bando

Agricultori singoli o associati, Enti pubblici gestori di aziende agricole, Altri gestori del territorio

Annualità

2025

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 6.500.000,00 di spesa pubblica per il quinquennio di impegno.

Scadenza per la presentazione delle domande

Presentazione domande entro i termini che verranno stabiliti dall'OP AGEA attraverso le istruzioni operative relative alla campagna 2025 alle quali si rimanda integralmente.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

tel. 071-8063596; sergio.urbinati@regione.marche.it

Sommario

1.	Definizioni	3
2.	Obiettivi e finalità	4
3.	Ambito territoriale	5
4.	Dotazione finanziaria del bando	5
5.	Criteri di ammissibilità all'aiuto	5
5.1.	<i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i>	5
5.2.	<i>Altri Criteri di ammissibilità</i>	6
6.	Tipologie di intervento: impegni e obblighi collegati all'attuazione dell'intervento	6
6.1.	Impegni (SIGC) e altri obblighi	6
6.2.	<i>Obblighi</i>	7
6.3.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)</i>	9
6.4.	<i>Variazione delle superfici</i>	9
6.5.	Spese ammissibili	10
6.6.	Importi ammissibili e percentuali di aiuto	10
6.7.	Criteri di selezione	10
6.8.	Clausola di revisione	10
6.9.	Trasferimento degli impegni	11
6.9.1.	<i>Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.</i>	11
7.	Fase di ammissibilità	11
7.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	11
7.1.1.	<i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i>	14
7.1.2.	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	14
7.1.3.	<i>Modifica Domanda iniziale</i>	15
7.1.4.	<i>Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)</i>	16
7.2.	Istruttoria di ammissibilità	16

7.2.1.	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	16
7.2.2.	<i>Cause di inammissibilità</i>	17
7.2.3.	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	17
7.2.4.	<i>Richiesta di riesame</i>	18
7.2.5.	<i>Completamento istruttoria</i>	18
7.2.6.	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i>	18
7.3.	Erogazione dei premi	18
7.4.	Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni	19
8.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	19

1. Definizioni

ACA: Agro-Climatico-Ambientali;

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

AMS: Sistema di monitoraggio delle superfici, è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel e Copernicus, gestita da AGEA coordinamento, o altri dati di valore almeno equivalente;

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004;

Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

Condizionalità: ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR della Regione Marche adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027;

CSR: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027;

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento;

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo

di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹;

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno;

PSP: Piano Strategico della PAC 2023-2027;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

SOI: Superficie Oggetto di Impegno. Si riferisce a tutte le superfici indicate nella domanda di sostegno per la richiesta di contributo;

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti;

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura;

UBA - Unità di bestiame adulto: unità risultanti dalla conversione dei capi delle singole categorie animali sulla base dei coefficienti di conversione indicati al par. 4.7.3-5 Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023/2027;

VeCi: Verificabilità e Controllabilità degli Interventi;

2. Obiettivi e finalità

L'intervento "Gestione prati e pascoli permanenti" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento per un periodo di cinque anni.

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi eco-sistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua, inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

I prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche, quindi, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5. Sul versante climatico, i prati e i pascoli oggetto di pratiche di mantenimento contribuiscono nell'ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni gas serra nella categoria Grazing land management, che strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro. La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi. Anche il mantenimento delle pratiche locali

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

tradizionali, come il pascolo arborato, rappresenta una pratica di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzata ad una gestione più sostenibile del territorio, come esplicitamente indicato nella Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC), in quanto riduce il rischio di stress da caldo degli animali al pascolo durante il periodo estivo (effetto diretto). Per questo l'intervento contribuisce all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di mitigazione che di adattamento.

Gli impegni sopra elencati contribuiscono anche agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

Le finalità ambientali dell'intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell'Unione (PAN e Direttiva uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, PAF e Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, Direttiva Nitrati).

Si articola in due azioni:

- **Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti;**
- **Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti, incluse le pratiche locali tradizionali.**

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

3. Ambito territoriale

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale ed alle tipologie colturali dei prati pascoli e pascoli permanenti.

4. Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria complessiva assegnata per il bando dell'annualità 2025 è pari a € 6.500.000,00 di spesa pubblica per il periodo di impegno 01/01/2025-31/12/2029.

5. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di una delle condizioni richieste, determina l'inammissibilità della domanda.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

5.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

I richiedenti debbono essere, al momento della presentazione della domanda:

- ✓ **C01 Agricoltori singoli o associati;**
 - o
- ✓ **C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole;**
 - o

✓ **C03 Altri gestori del territorio.**

5.2. *Altri Criteri di ammissibilità*

La domanda al momento del rilascio deve avere i seguenti requisiti che devono essere mantenuti:

- ✓ **C05** Superfici ammissibili: prati - pascoli permanenti; pascoli permanenti - le superfici oggetto di impegno devono essere tutte le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente utilizzate per il pascolo degli animali aziendali.
- ✓ **C06** Gli animali devono essere allevati nella regione Marche ed avere il codice di stalla regionale
- ✓ **C07** Presentazione di un piano di turnazione del pascolamento - Alla domanda deve essere allegato il progetto aziendale firmato da un tecnico abilitato che deve riportare il piano di turnazione del pascolo.

Il piano di turnazione del pascolo descrive le modalità del pascolamento che deve essere organizzato attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del periodo, superfici pascolive di estensione tali da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

Il piano di turnazione del pascolamento (indicativamente max di 20 pagine) deve riportare:

- i dati della consistenza zootecnica riferita alla Regione Marche e alle superfici oggetto d'impegno per stabilire il carico di bestiame;
- la durata del pascolamento;
- una mappa con l'indicazione della suddivisione delle aree di pascolamento (delimitazione e superficie);
- l'indicazione delle eventuali aree precluse al pascolamento;
- l'indicazione della turnazione degli animali nelle aree identificate ed i periodi in cui è presumibilmente prevista la presenza del bestiame (a meno di eventuali modifiche dovute a situazioni contingenti)
- l'indicazione delle aree sottoposte ad eventuali interventi agronomici (es eliminazione meccanica delle specie invasive, l'indicazione delle aree dove vengono effettuati interventi di dispersione delle deiezioni o trasemine)

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione senza soluzione di continuità nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI (superficie oggetto di impegno).

6. Tipologie di intervento: impegni e obblighi collegati all'attuazione dell'intervento

6.1. *Impegni (SIGC) e altri obblighi*

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di **5 anni**, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70(3) Regolamento (UE) 2021/2115::

Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti

102.1 Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico minimo pari a 0,3 UBA/Ha e massimo pari a 1,2 UBA/Ha. Gli animali considerati ai fini del carico di UBA/Ha sono: bovini, ovicaprini ed equidi;

102.3 Eliminazione meccanica/manuale delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo;

102.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.

102.5 È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica.

102.6 Periodo minimo di pascolamento 120 giorni/anno;

102.7 Preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza;

102.8 Dispersione delle deiezioni accumulate nelle aree di sosta

Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti, incluse le pratiche locali tradizionali

103.1 Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo pari a 0,3 UBA/Ha e massimo pari a 1,2 UBA/Ha. Gli animali considerati ai fini del carico di UBA/Ha sono: bovini, ovicaprini, equidi. Il periodo minimo di pascolamento è di 120 giorni/anno.

103.2 Eliminazione meccanica/manuale delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo.

103.3 Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso attraverso strumenti individuati ed adeguati alle realtà territoriali, quali piani di turnazione del pascolamento che devono rispettare le normative vigenti a livello regionale. I criteri per la redazione ed il controllo dei piani di turnazione del pascolamento verranno definiti in disposizioni attuative regionali.

103.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.

103.5 È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica.

103.6 Preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza

103.7 Dispersione delle deiezioni accumulate nelle aree di sosta

Per tutte e due le tipologie di azione, l'intervento si applica ad appezzamenti fissi.

6.2. Obblighi

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati gli impegni di cui al precedente paragrafo e gli obblighi di seguito elencati (Art. 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115):

001 Rispetto delle norme di Condizionalità Rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

002 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione)

Codice	Descrizione
BCAA 01	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.
BCAA 09	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
CGO 02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
CGO 07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme nazionali obbligatorie pertinenti:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Per il "collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento" si rimanda all'omonimo paragrafo del PSP PAC 2023-2027.

Il carico UBA/ha è calcolato in base ai dati riportati nella BDN, e alle superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale. Per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione le UBA aziendali allevate nella Regione Marche di bovini, ovicaprini, equidi.

La conversione dei capi in UBA è effettuata secondo i coefficienti riportati nella tabella (cfr. cap. 4.7.3 del PSP 2023-2027) per le categorie interessate secondo gli indici riportati nella tabella seguente:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equidi di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e Caprini età superiore a 12 mesi	0,15 UBA

6.3. *Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)*

Collegamento con altri interventi

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con i seguenti interventi agro-climatico-ambientali:

- SRA29 “Adozione e mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica”
- Non sono cumulabili con SRA08 le seguenti azioni dell’Intervento SRC01: A1: misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000; A2: obbligo di redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) in quanto le misure di conservazione prevedono impegni analoghi.

Nel caso in cui nello stesso anno venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, (M10.1C) l’AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione (01 gennaio – 14 maggio).

Ecoschemi

L’intervento SRA08 è cumulabile con tutti gli eco-schemi, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

6.4. *Variazione delle superfici*

A. Diminuzione delle superfici

L’intervento è soggetto al **mantenimento per tutto il periodo di impegno** della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

Nell’anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

Se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d’impegno è superiore al 20%, l’impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:

- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell’impegno da parte di altri soggetti
- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

B. Aumento delle superfici

L'aumento dell'impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) è possibile entro un limite massimo del 50% rispetto al valore della domanda di sostegno, in ogni caso, l'impegno riguardante le nuove entità oggetto di sostegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante), termina nello stesso anno della scadenza naturale dell'impegno originario (domanda di sostegno iniziale).

6.5. Spese ammissibili

È riconosciuto un contributo annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione

6.6. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Pagamenti per l'intervento "Gestione prati e pascoli permanenti" per tipologia di Azione (euro/ettaro/anno)

Azione 8.2	Azione 8.3
euro/ettaro/ anno	euro/ettaro/ anno
130,00	130,00

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a), da ridurre in proporzione al budget disponibile qualora questo non fosse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, con il vincolo che la riduzione applicata potrà essere al massimo 40%, in linea con quanto riportato al par. 4.7.3 del PSP.

6.7. Criteri di selezione

Non sono previsti Criteri di selezione per il presente intervento.

6.8. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale. Ciò al fine di garantire che l'intervento venga adeguamento, a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al

paragrafo 3 dell'art. 70 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Nel caso in cui il beneficiario non accetti tale adeguamento, gli impegni assunti dal beneficiario cessano senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

6.9. Trasferimento degli impegni

6.9.1. Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

7. Fase di ammissibilità

7.1. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di sostegno/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con il presente intervento, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali incongruenze che nella successiva fase istruttoria potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a rispettare quanto previsto dall'intervento a decorrere dal 1° gennaio 2025 (termine fissato di decorrenza dell'impegno) e per tutto il periodo d'impegno. La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di pagamento. Ne consegue che, in conformità con l'Art. 3, la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta dell'aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2025, devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale dalla decorrenza dell'impegno ossia dal 1° gennaio 2025.

Per la tenuta, costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda a quanto riportato nelle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 "Gestione del fascicolo Aziendale Campagna 2024" e ss.mm.ii.

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda unificata per l'anno 2025 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione del beneficiario, con relativa documentazione richiesta, sono riportate nelle Istruzioni Operative n.26 del 18 marzo 2024 e s.m.i..

Per le modalità di predisposizione della domanda Unificata è necessario far riferimento alle istruzioni operative relative alla campagna 2025 emanate dall'organismo pagatore Agea.

La compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG) è propedeutica alla predisposizione della domanda unificata.

Sulla base del PCG compilato dall'azienda, il sistema guida l'azienda stessa nelle richieste di aiuto che confluiranno nel modello di domanda unificata, sulla base delle seguenti informazioni:

- rilevazioni AMS disponibili,
- matrici prodotto/intervento pagamenti diretti e Sviluppo rurale,
- matrici compatibilità impegni/interventi Sviluppo rurale,
- impegni già assunti dall'azienda nello Sviluppo rurale e nella domanda unica.

Gli elementi da indicare nella domanda unificata sono quelli previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e smi, in conformità agli articoli 3 - 9 del Reg. (UE) n. 2022/1173, dalle circolari Agea prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 e n. 21371 del 14 marzo 2024 e ss.mm.ii.

Per lo Sviluppo rurale, ai fini della richiesta degli aiuti per gli interventi di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115, la domanda unificata prevede l'utilizzo di set informativi definiti dalla Regione in maniera propedeutica relativi a:

- predisposizione bandi, durata impegni e finalità di domanda;
- associazione prodotti/unit amount per ciascun intervento;
- associazione titoli di conduzione/intervento;
- associazione forma giuridica/intervento;
- combinazione e compatibilità tra interventi;
- combinazione e compatibilità tra operazioni;
- definizione regole di demarcazione tra SR e DU, OCM e vendemmia verde;
- regole di sovrapposizione con misure PSR PAC 2014-2022.

Per la prima annualità la presentazione avviene in due fasi successive distinte. La prima fase prevede l'utilizzo delle funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La seconda fase è attivata soltanto per tutte le domande presentate attraverso i liberi professionisti e prevede il caricamento della documentazione nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it>.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le diverse attività da svolgere per le due fasi.

Fase 1 – presentazione su SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, la seguente modalità:

a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato; il mandato è registrato sul portale SIAN.

Per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati (CAA) debbono far riferimento alle istruzioni operative di AGEA OP e al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale SIAN. Il CAA mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta agli atti nel fascicolo del beneficiario presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

MODALITÀ ALTERNATIVA, FACOLTATIVA, DI RILASCIO CON FIRMA ELETTRONICA MEDIANTE CODICE OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2025 prevedono, in alternativa alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Fase 2 – presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)

Per tutte le domande gli allegati indicati al successivo paragrafo 7.1.2 dovranno essere trasmessi a pena di inammissibilità attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> entro il termine indicato al successivo paragrafo 7.1.1.

Pertanto, l'utente abilitato completa l'iter di presentazione seguendo le modalità di seguito dettagliate.

L'utente abilitato completa l'iter di presentazione, a pena d'inammissibilità, attraverso:

1 - Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:

1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [incluso indirizzo pec]);

2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;

3. Intervento cui si aderisce;

4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)

5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;

2 - Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card (Carta Raffaello) o altra carta servizi abilitata al sistema, della dichiarazione:

di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);

Di aver sottoscritto la domanda:

di aver sottoscritto con firma autografa il modello cartaceo, che resta disponibile depositato presso il CAA mandatario, che l'istanza caricata nel SIAR per via telematica rappresenta la copia digitale della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa; oppure

di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP;

di confermare che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.

3 - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

Qualora attraverso SIAR vengano presentate entro i termini stabiliti più domande si considera valida solo l'ultima domanda pervenuta. Ciò vale anche nel caso di presentazione di domande di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, a pena inammissibilità con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

7.1.1. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Alla domanda deve essere allegato il piano di turnazione del pascolo oggetto della domanda firmato da un tecnico abilitato, il quale deve essere sufficientemente dettagliato al fine di consentire il riscontro delle attività programmate in caso di verifica in loco.

7.1.2. Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2025 sono quelli che verranno impartiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

Inoltre, nel caso di domande presentate attraverso liberi professionisti, la domanda iniziale deve essere caricata su SIAR (Sistema informativo Agricolo Regionale) con le modalità descritte al **punto 7.1 fase 2** entro e non oltre 10 gg dalla scadenza AGEA.

Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

Nel quadro A della domanda è indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. domanda iniziale
2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt. 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115)
3. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - Sistema di monitoraggio delle superfici (Art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115)
4. domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro parziale/totale)
5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 - Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

Inoltre, per la presentazione degli allegati previsti al successivo paragrafo la documentazione deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto precedente) entro e non oltre i termini che verranno opportunamente resi noti con appositi decreti/circolari.

Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, o prive degli allegati saranno dichiarate inammissibili.

7.1.3. Modifica Domanda iniziale

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- o modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- o modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- o cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- o riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- o aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno nei limiti e alle condizioni previsti al paragrafo 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023-2027.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.a) e lett c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173 e delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 saranno definiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati

7.1.4. Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare presso la Regione una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

7.2. Istruttoria di ammissibilità

7.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 (comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali) i cui termini saranno definiti a seguito delle disposizioni emanate con specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - o controllo di esistenza della superficie dichiarata;
 - o individuazione grafica della particella identificata da un punto di vista censuario;
 - o controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata:

- verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
 - o individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - o individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali **nel periodo di impegno**;
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti;
- **controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica.**
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VeCi (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, e regionale per la programmazione 2023-2027.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2.2. Cause di inammissibilità

Di seguito alcune delle principali cause di inammissibilità delle domande, che saranno meglio dettagliate nel bando.

Non sono ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi le condizioni di cui al paragr. 5.1;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;
- per le quali il richiedente non ha ottemperato alla richiesta di certificazione della produzione integrata, secondo le modalità previste dal SQNPI;

7.2.3. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda, totale o parziale, si provvederà all'invio al richiedente tramite PEC della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria ai sensi del Decreto-legge 179/2012 convertito con Legge 221/2012 che si

affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni).

7.2.4. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), attraverso la presentazione di memorie scritte.

La richiesta sarà esaminata dal Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), entro i termini previsti per la conclusione del procedimento regionale. Per le domande risultate inammissibili, totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.2.5. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale dell'intervento predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente competente.

7.2.6. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il decreto viene trasmesso a mezzo PEC all'interessato. I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

7.3. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione Marche, sia in caso di pagamento totale del premio richiesto che in caso di pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda; **gli impegni decorrono dalla data 01/01/2025.**

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il pagamento dell'aiuto da parte dell'Organismo Pagatore AGEA nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In caso di inammissibilità totale o parziale del pagamento dell'aiuto, la Regione Marche adotta il relativo provvedimento che viene comunicato tramite PEC all'interessato.

I termini per il ricorso al giudice competente decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

7.4. Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR 2023-27(Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a luglio 2024 (REG_INT: nr. 3985 del 31/07/2024).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.